

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 11 del 27 febbraio 2023

Gardacamp S.r.l. Ampliamento della struttura ricettiva denominata "Del Garda Village and Camping". Comuni di localizzazione: Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di una condizione ambientale, dell'istanza presentata dalla società Gardacamp S.r.l. in riferimento al progetto per Ampliamento della struttura ricettiva denominata "Del Garda Village and Camping".

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Gardacamp Srl, con sede legale Verona, vicolo Pietrone, n. 8/B, 30123, P.IVA e C.F. 03609020230 e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA al prot. regionale con n. 487427 del 19/10/2022);

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera t) "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)*", nello specifico in riferimento ad un'estensione di progetto riferibile alla tipologia di cui all'allegato IV, punto 8 lettera q) "*terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari*";

CONSIDERATO che l'intervento in questione costituisce attuazione del comparto compreso nel Piano Urbanistico Attuativo Ca' Bianca 1 - Ca' Bianca 2, già oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale, conclusasi con il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Ambientale - Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona n. 1674 del 20.04.2017 e successivamente

modificata con determina n. 1426 del 26 maggio 2022 del medesimo Dirigente;

EVIDENZIATO quanto riportato nel parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA di Verona, espresso in data 17/02/2017 e fatto proprio dalla determinazione n. 1674/17 del 20/04/2017, che relativamente alla destinazione a campeggio prevista dal PUA, stabiliva che "...Tale destinazione, nelle fasi della futura progettazione dovrà essere sottoposta a procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi e della LR 4/2016";

VISTA la determinazione n. 2793 del 27/09/2022 del Dirigente del Settore Ambientale - Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Verona con la quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., è stata prorogata al 30 giugno 2023 e con le medesime condizioni ambientali la validità del giudizio di compatibilità ambientale espresso con D.G.P. n. 1674 del 20 aprile 2017, così come modificata con determina n. 1426 del 26 maggio 2022;

TENUTO CONTO che il proponente ha dichiarato che le opere di urbanizzazione oggetto delle valutazioni ambientali di competenza provinciale sono state ad oggi realizzate e collaudate;

VISTA la nota prot. n. 503405 del 28/10/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/11/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 586682 del 20/12/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno richiesto, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA;

VISTA la nota prot. n. 569665 del 9/12/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno preso atto della richiesta di proroga per la presentazione dei chiarimenti ed integrazioni di cui sopra, trasmessa dal proponente in data 13/12/2022;

CONSIDERATO che con prot. n. 52893, 52918, 52990 e 53015 del 30/01/2023 il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni e di chiarimenti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 60613 del 01/02/2023 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno comunicato la proroga adozione provvedimento ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative."*, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 563442 del 06/12/2022 con la quale gli uffici della UO VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 294/2022;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/02/2023:

CONSIDERATO che, sotto il profilo del quadro programmatico:

◆ *in relazione al PTRC vigente, ai piani di area ed ai piani ambientali regionali, nonché alle tutele paesaggistiche di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., si rileva quanto segue:*

1. *l'intervento di progetto non si trova all'interno del corridoio ecologico di cui agli articoli 26 "Rete ecologica regionale" e 27 "Corridoi ecologici" delle Norme*

Tecniche del PTRC, ricade invece in area del Sistema del territorio rurale individuata come ad "Agricoltura mista a naturalità diffusa" di cui agli articoli 7 ed 11 delle Norme Tecniche del PTRC;

- 2. l'ambito d'intervento è interessato parzialmente da ambiti tutelati per legge di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, ricadendo nell'ambito di cui al DM 20/11/1963 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Castelnuovo veronese sul lago di Garda";*
- 3. l'ambito d'intervento non è interessato dalla presenza ambiti tutelati di cui all'art. 142, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004;*
- 4. l'intervento non ricade nell'ambito di Piani d'area o Parchi;*

ciò premesso, si evidenzia che:

- 1. l'intervento risulta in linea generale coerente con i contenuti del PTRC vigente. Si segnala, comunque, che per le aree ad Agricoltura mista a naturalità diffusa, l'articolo 11 delle Norme Tecniche del PTRC indica che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue finalità di miglioramento e utilizzazione delle aree in funzione degli elementi che le caratterizzano, di valorizzazione, di fruizioni ecocompatibili promozione dell'integrazione tra attività agricole e limitazione di attività agricole che comportino la rimodellazione del terreno. Alle lettere a, b, c, d, e del medesimo articolo vengono elencate le buone pratiche da attuare a tali fini.*
- 2. l'intervento risulta soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, non di competenza regionale, ai sensi della L.R. n. 11/2004, articolo 45- ter.*

- ◆ in relazione al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), dall'analisi della cartografia di piano, si ricava che l'area di progetto non ricade in aree in cui sono identificati fenomeni di dissesto;*
- ◆ in relazione al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), l'area in esame non risulta a pericolosità idraulica;*

CONSIDERATO che, sotto il profilo del quadro ambientale:

per quanto attiene il traffico veicolare:

- ◆ l'intervento in valutazione costituisce attuazione del comparto compreso nel Piano Urbanistico Attuativo Ca' Bianca 1 - Ca' Bianca 2, già oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale conclusasi con il rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale;*
- ◆ le opere di urbanizzazione richieste in tema viabilistico dalla Commissione Provinciale sono già state realizzate;*
- ◆ è stata recepita la richiesta di valutare gli impatti cumulativi all'interno della Relazione tecnica;*
- ◆ dallo studio sul traffico emerge che la realizzazione dell'infrastruttura non comporta significative variazioni nello stato della circolazione e del traffico, e si ritiene che gli impatti generati dalla realizzazione dell'opera non siano da considerarsi rilevanti;*

per quanto attiene la matrice atmosfera:

- ◆ il Proponente ha recepito le richieste di chiarimenti relative ai fattori di emissione, specificando che sono relativi a veicoli leggeri del tipo "passengers cars" e veicoli pesanti del tipo "heavy duty trucks", desunti per il ciclo urbano per ogni inquinante dalla banca dati ISPRA dei fattori di emissione medi per il parco circolante in Italia (<https://fetransp.isprambiente.it>);*
- ◆ che il proponente ha recepito la richiesta di considerare nelle valutazioni l'emissione di polveri sottili PM10 anziché del monossido di carbonio (CO), oltre agli Ossidi di azoto;*
- ◆ è stata recepita la richiesta di considerare l'"Orientamento operativo per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità", sulla base del quale il proponente conclude che: "l'analisi dello scenario futuro 03 conferma sostanzialmente quanto già descritto per la situazione esistente, non riscontrandosi infatti aumenti di concentrazioni significative";*

per quanto attiene le terre e rocce da scavo:

- ◆ *la numerosità dei punti di campionamento effettuati dal Proponente è valutata accettabile;*
- ◆ *le analisi di laboratorio effettuate dalla Ditta risultano essere state eseguite su un unico campione di terreno prelevato lungo tutta la profondità del punto di indagine;*
- ◆ *all'allegato 2 del D.P.R. 120/2017 è specificato che le profondità d'indagine sono determinate in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:*
 - ◇ *campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;*
 - ◇ *campione 2: nella zona di fondo scavo;*
 - ◇ *campione 3: nella zona intermedia tra i due.*

per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità;

- ◆ *nel caso in cui la Ditta preveda l'effettuazione di ulteriori campioni, dovrà essere applicato quanto previsto dall'allegato 2 del D.P.R. 120/2017;*
- ◆ *ai fini dell'esclusione dall'ambito dei rifiuti, è necessario che le terre e rocce da scavo abbiano destino certo e quindi risulta fondamentale la definizione dei siti esterni all'area di scavo, qualora il materiale non venga riutilizzato completamente in sito. A questo proposito, si indica allo scopo l'utilizzo del portale ARPAV reperibile al seguente link: <http://www2.arpa.veneto.it/terreroce/>;*

per quanto attiene L'inquinamento luminoso:

- ◆ *il Proponente prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna; al fine di poter valutare la conformità ai requisiti della Legge Regionale 17/09 e alle linee guida ARPAV, dovrà essere elaborato un progetto illuminotecnico con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464-2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili sul sito internet dell'Agenzia. Il progetto illuminotecnico dovrà inoltre tenere conto delle migliori tecnologie disponibili al momento della sua redazione, al fine di massimizzare il contenimento dei consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso;*

per quanto attiene al clima acustico:

ai fini di valutare i potenziali impatti dell'intervento, il proponente, in riscontro alla richiesta integrazioni formulata dagli uffici regionali, ha presentato apposita documentazione previsionale di impatto acustico.

Nel merito, pur evidenziando i seguenti rilievi:

- ◆ *le misure di clima acustico sono state eseguite nell'ottobre 2015 e ripetute a gennaio del corrente anno. I monitoraggi del 2015 sono da considerare datati e non utilizzabili per la taratura del modello di calcolo;*
- ◆ *i rilievi effettuati a gennaio 2023 non sono stati eseguiti secondo le indicazioni del D.M. 16/03/1998, allegato B (per integrazione continua o con tecnica di campionamento) e sono relativi al solo periodo diurno;*
- ◆ *riguardo all'applicabilità e verifica del limite differenziale di immissione, si fa riferimento ad un livello orario utilizzato nel calcolo, senza precisare il procedimento utilizzato per determinarlo;*
- ◆ *non vi è coerenza tra i livelli di immissione, diurno e notturno, calcolati al ricettore "A", ed i valori corrispondenti che si possono desumere dalle mappe "post operam" 7 e 8 (scenario 03, più cautelativo) dell'allegato 13;*

si ritengono sufficienti gli elementi acquisiti nella presente procedura ai fini della valutazione dei potenziali impatti dell'intervento dal punto di vista acustico, tenuto conto che ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà comunque essere integrata con le osservazioni sopra esposte e risultare conforme a quanto previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it);

Si ritiene inoltre che, ad attività in esercizio, il proponente debba effettuare una verifica del rispetto del limite differenziale di immissione in periodo notturno presso il ricettore "A", che risulta essere potenzialmente il più esposto;

per quanto attiene la VINCA:

si richiamano i contenuti della relazione istruttoria tecnica n. 294/2022 nella quale si propone all'autorità competente per la valutazione di incidenza di dichiarare per l'intervento in esame una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, prescrivendo di:

1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, con particolare riferimento lungo le fasce perimetrali all'ambito): *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Lanius collurio*;
2. di utilizzare, per l'impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la vegetazione del mosaico dell'anfiteatro morenico del Garda tra le serie da neutrobasifile a subacidofile della roverella, del cerro e del carpino nero (*Erythronio-Carpinion*, *Carpinion orientalis*), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l'intera durata dell'impianto in argomento;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

ha espresso parere favorevole al non assoggettamento alla procedura di VIA dell'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
1	Macrofase	Ante operam - in corso d'opera - post operam
	Oggetto della condizione	Venga dato riscontro dell'attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 294/2022. A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal provvedimento di esclusione da VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l'attuazione delle prescrizioni in questione.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 22/02/2023, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 2/02/2023 e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società Gardacamp S.r.l. denominato: *Ampliamento della struttura ricettiva denominata "Del Garda Village and Camping"* per le motivazioni rappresentate nelle premesse, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

Numero CONDIZIONE AMBIENTALE	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Ante operam - in corso d'opera - post operam

Oggetto della condizione	Venga dato riscontro dell'attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 294/2022. A tal fine il proponente dovrà provvedere all'invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dal provvedimento di esclusione da VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere scadenzata l'attuazione delle prescrizioni in questione.
Soggetto verificatore	Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gardacamp S.r.l. con sede legale a Verona, vicolo Pietrone, n. 1/B, 45, C.F: e P.IVA: 03609020230 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, ai Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera de Garda, alla Direzione Generale di ARPAV ed alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna